



COMUNE di POGGIOFIORITO

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza della Vittoria n° 66030 - Poggiofiorito (Ch)
tel.0871/930125 fax 0871/930125 C.F./P.I. 00178630695
Prot. 2427 del 22/06/2021

Ordinanza n° 15

AVVISO

ORDINANZA PER LA PULIZIA DEI CIGLI, SCARPATE E TERRENI CHE FRONTEGGIANO LE STRADE PUBBLICHE

IL SINDACO

VALUTATA LA NECESSITA' di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate e terreni prospicienti le strade comunali con il fine di rendere più sicure la viabilità comunale di uso pubblico ivi comprese le abitazioni adiacenti le strade;

RICONOSCIUTA la necessità di garantire la regolare viabilità e visibilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità delle persone

RENDE NOTO

che è fatto obbligo

1. Ai proprietari o affittuari di terreni di provvedere al più presto e comunque entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla pulitura dei cigli, delle scarpate e dei terreni che prospettano sulle strade pubbliche, alla falciatura della vegetazione cespugliata, ai rovi e arbusti e quant'altro potrebbe essere infiammabile che si protrae sul ciglio stradale e comunque di tenere pulito il proprio fondo.

2. La falciatura deve essere eseguita cominciando dai fondi più vicini alle linee stradali, e deve essere curato il successivo e tempestivo smaltimento. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli delle strade e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

3. E' vietato gettare fiammiferi, sigarette e qualunque altra cosa atta ad appiccare il fuoco nell'attraversare boschi, cespugli e campi con erba secca con particolare attenzione a quelli adiacenti ai boschi.

4. Chiunque rilevi un incendio deve dare immediatamente comunicazione al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, ovvero al Comando della Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri.

5. I trasgressori alla predetta Ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da EURO 25,00 ad EURO 500,00 nonché del Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera di C.C. n° 21 del 31/07/2003, esecutiva, art. 3, con modalità di estinzione del debito in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n° 689 nel testo in vigore;

Si avverte che, in caso di inottemperanza provvederà il Comune e le relative spese saranno poste a carico degli obbligati.

E' fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione vigente in materia.

Le forze dell'ordine e la polizia Locale sono incaricate del rispetto e della vigilanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Poggiofiorito li 22 giugno 2021

IL SINDACO
F.to (Dott. Remo D'ALESSANDRO)

